

**REGOLAMENTO (CE) N. 1437/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 30 giugno 2000**

**che modifica l'allegato VI, parte C, del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e sulle derrate alimentari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo da ultimo dal regolamento (CE) n. 1073/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 8, e l'articolo 13,

visto il regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione, del 29 gennaio 1993, che definisce il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e recante le norme di attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4 <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 345/97 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2092/91 possono essere inclusi nell'allegato VI, parte C, ingredienti di origine agricola solo se sia stato dimostrato che si tratta di ingredienti di origine agricola e che non sono prodotti in quantità sufficiente nella Comunità secondo le norme di cui all'articolo 6, o che non possono essere importati da paesi terzi conformemente all'articolo 11.
- (2) Alcuni Stati membri hanno notificato agli altri Stati membri e alla Commissione, secondo la procedura prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 207/93, le autorizzazioni concesse per l'uso di taluni ingredienti di origine agricola non inclusi nell'allegato VI, parte C, del regolamento (CEE) n. 2092/91.

gato VI, parte C, del regolamento (CEE) n. 2092/91. Si è constatato che la noce moscata, alcune specie di pepe e loro miscugli, i fiori di cartamo, i miscugli di alcuni vegetali commestibili aventi proprietà coloranti o aromatizzanti, il coriandolo affumicato e il kirsh non possono essere destinati attualmente alla produzione biologica. Occorre pertanto inserire tali prodotti nell'allegato VI, parte C, di detto regolamento.

- (3) È necessario adottare misure urgenti poiché per alcuni prodotti è scaduta la possibilità di prorogare le autorizzazioni a livello nazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/93.
- (4) Per motivi di chiarezza è opportuno ripresentare l'intero testo dell'allegato VI, parte C.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La parte C dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 è sostituita dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 119 del 20.5.2000, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU L 25 del 2.2.1993, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU L 58 del 27.2.1997, pag. 38.

## ALLEGATO

«PARTE C — INGREDIENTI DI ORIGINE AGRICOLA NON PRODOTTI BIOLOGICAMENTE, DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91

C.1. Prodotti vegetali non trattati e prodotti da questi ottenuti mediante processi indicati al punto 2, lettera a), dell'introduzione del presente allegato:

C.1.1. Frutti e semi commestibili:

Acerola	Malpighia punicefolia
Ghiande	Quercus spp.
Noci di anacardio	Anacardium occidentale
Noci di cola	Cola acuminata
Fieno greco	Trigonella foenum-graecum
Uva spina	Ribes uva-crispa
Frutti della passione	Passiflora edulis
Papaie	Carica papaya
Pinoli	Pinus pinea
Lamponi (essiccati)	Rubus idaeus
Ribes rosso (essiccato)	Ribes rubrum

C.1.2. Spezie ed erbe commestibili:

Pimento inglese o pepe garofanato	Pimenta dioica
Cardamomo	Fructus cardamomi (minoris) (malabariensis) Elettaria cardamomum
Cannella	Cinnamomum zeylanicum
Chiodi di garofano	Syzygium aromaticum
Zenzero	Zingiber officinale
Noce moscata	Myristica fragrans, fino al 31.12.2000
Pepe verde	Piper nigrum, fino al 30.4.2000
Pepe (del Perù)	Schinus molle L.
Semi di rafano	Armoracia rusticana
Alpinia o galanga minore	Alpinia officinarum
Fiori di cartamo	Cartamus tinctorius
Crescione acquatico	Nasturtium officinale

C.1.3. Prodotti vari:

Alghe, comprese quelle marine, autorizzate nella preparazione di prodotti alimentari tradizionali

C.2. Prodotti vegetali trattati mediante processi indicati al punto 2, lettera b), dell'introduzione del presente allegato:

C.2.1. Grassi ed oli, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, ottenuti da piante diverse da:

Cacao	Theobroma cacao
Cocco	Cocos nucifera
Olivo	Olea europaea
Girasole	Helianthus annuus

C.2.2. I seguenti zuccheri, fecola e amido e altri prodotti ottenuti da cereali e tuberi:

Zucchero di barbabietola, fino all'1.4.2003

Fruttosio

Cialde di riso

Sfoglie di pane azzimo

Amido di riso e granturco ceroso, chimicamente non modificato

## C.2.3. Prodotti vari:

Curry composto di:

— Coriandolo	Coriandrum sativum
— Senape	Sinapis alba
— Finocchio	Foeniculum vulgare
— Zenzero	Zingiber officinale

Coriandolo, affumicato Coriandrum sativum, fino al 31.12.2000

Proteina di piselli Pisum spp.

Rum: ottenuto esclusivamente da succo di canna da zucchero

Kirsch preparato a base di frutti e sostanze aromatiche come indicato alla sezione A.2 del presente allegato

Miscugli di vegetali autorizzati nella preparazione di prodotti alimentari tradizionali e che conferiscono colore e sapore ai dolci, unicamente per la preparazione di "Gummi Bärchen", fino al 30.9.2000

Miscugli delle seguenti specie di pepe: Piper nigrum, Schinus molle e Schinus terebinthifolium, fino al 31.12.2000

## C.3. Prodotti di origine animale:

Organismi acquatici, diversi dai prodotti dell'acquacoltura, autorizzati nella preparazione di prodotti alimentari tradizionali

Latticello in polvere

Gelatina

Miele

Lattosio

Siero di latte disidratato "herasuola"»

---